

# Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016



## **DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**E DISPOSIZIONI MODIFICATIVE AGLI ACCORDI DEL 21  
DICEMBRE 2011 EX ART. 34, COMMI 2 E 3, E 37, COMMA 2,  
DEL D.LGS. N. 81/2008 E DEL 22 FEBBRAIO 2012 EX ART. 73,  
COMMA 5, DEL D.LGS. N. 81/2008**

**Premesso che:**

**1**

**l'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli RSPP e ASPP **rinviano**, all'Accordo Stato/Regioni n. 37 del 14 febbraio 2006.**

## Premesso che:

# 2

è stata ravvisata la **necessità** di una **revisione di tale Accordo** in quanto non più coerente con:

- d.lgs. n. 81/2008;
- accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37, d.lgs. n. 81/2008);
- accordo del 22 febbraio 2012 (ex art. 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008);
- d.i. Min. Lav e Min. Sal. del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro



Premesso che:

3

è stata ravvisata la **necessità**, per superare le incertezze applicative in tema di formazione *e-learning* di procedere alla **sostituzione dell'Allegato I** dell'Accordo n. **221** del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 [esteso, pur se non obbligatorio, anche ai dirigenti e preposti] con l'Allegato II del presente Accordo



## Premesso che:

# 4

si è reputato **opportuno**, al fine di **rendere uniforme** la disciplina dettata dagli:

1. Accordi nn. **221** e **223** del 21 dicembre 2011, ex artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008;
2. Accordo n. **153** del 25 luglio 2012 che ne determina l'adeguamento e le linee applicative;

con quanto previsto nel presente Accordo, **eliminare** qualsiasi riferimento agli **enti bilaterali** in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008.

Premesso che:

5

si è **proceduto** ad una modifica del punto 9.2 dell'Accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012 concernenti “le attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori”, per **superare problemi applicativi** rispetto al **riconoscimento** della **formazione pregressa**.

## Premesso che:

# 6

si è **proceduto, nell'Allegato III**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1. lettere *c)* e *d)*, del d.l. 69/2013 convertito, con modificazioni dalla l. n. 98/2013, a disciplinare il **riconoscimento dei crediti formativi** per i Corsi di formazione i cui **contenuti**, in tutto o in parte, si **sovrappongono** tra loro.

**Tutto ciò  
preMESSO:**

**In attuazione:**

- ✓ punto 2.7  
“Sperimentazione”  
dell’Accordo  
Stato/Regioni del 26  
gennaio 2006 (ex  
art. 2, commi 2, 3, 4  
e 5 del d.lgs. n.  
195/2003;
- ✓ art. 32, commi 4 e 5  
del d.lgs. n.  
81/2008;

➤ **Si concordano come segue:**

- 1) la **revisione** dell’Accordo Stato  
Regioni del 26 gennaio 2006;
- 2) le **disposizioni modificative** degli  
Accordi:
  - a) n. 221 del 21 dicembre 2011;
  - b) n. 223 del 21 dicembre 2011;
  - c) n. 53 del 22 febbraio 2012.

# L'Allegato A

Stabilisce **durata**  
e **contenuti**  
**minimi** dei  
**percorsi formativi**  
per:

✓ **RSPP;**

✓ **ASPP.**

L'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008  
**subordina lo svolgimento delle funzioni di**  
RSPP e ASPP a **due** requisiti:

1. titolo di studio  
non inferiore al  
**diploma** di  
istruzione  
secondaria  
superiore

2. attestato di  
**frequenza**, con  
verifica di  
apprendimento, a  
**specifici corsi** di  
formazione:  
a) **adeguati** alla  
natura dei rischi;  
b) **relativi** alle  
attività  
lavorative

1<sup>^</sup>  
Precisazione



ASPP

RSPP

devono frequentare

Corsi di  
aggiornamento

## 2<sup>^</sup> Precisazione



Durata



Contenuti

Sono da considerarsi minimi

I soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, **potranno\*** implementarne durata e contenuti

\* Nota: potranno o dovranno????!!!

3<sup>^</sup>  
Precisazione  
e-Learning



Possibile solo se previsto da:



Norme

Accordi  
Stato/Regioni

Contrattazione  
collettiva

E nel rispetto di quanto stabilito  
nell'Allegato II

# 1. Altri Titoli di studio validi per esonero ai moduli A-B

E' stato **ampliato** l'elenco delle lauree che davano **diritto all'esonero**, già stabilito nell'art. 32, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, che ora risulta **così riassunto** nell'Allegato I.

+ tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria e Architettura, conseguiti ai sensi del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652.

## Allegato I

**Laurea Magistrale** (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21	Ingegneria biomedica
LM-22	Ingegneria chimica
LM-23	Ingegneria civile
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizia
LM-25	Ingegneria dell'automazione
LM-26	Ingegneria della sicurezza
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28	Ingegneria elettrica
LM-29	Ingegneria elettronica
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
LM-31	Ingegneria gestionale
LM-32	Ingegneria informatica
LM-33	Ingegneria meccanica
LM-34	Ingegneria navale
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio

**Laurea Specialistica** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

4/S	Architettura e Ingegneria edile
25/S	Ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S	Ingegneria biomedica
27/S	Ingegneria chimica
28/S	Ingegneria civile
29/S	Ingegneria dell'automazione
30/S	Ingegneria delle telecomunicazioni
31/S	Ingegneria elettrica
32/S	Ingegneria elettronica
33/S	Ingegneria energetica e nucleare
34/S	Ingegneria gestionale
35/S	Ingegneria informatica
36/S	Ingegneria meccanica
37/S	Ingegneria navale
38/S	Ingegneria per l'ambiente e il territorio

**Laurea Magistrale** (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

**Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

L7	Ingegneria civile e ambientale
L8	Ingegneria dell'informazione
L9	Ingegneria Industriale
L17	Scienze dell'architettura
L23	Scienze e tecniche dell'edilizia

**Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

4	Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8	Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
9	Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
10	Classe delle lauree in ingegneria industriale

**Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

## 1. Altri Titoli di studio validi per esonero ai moduli A-B-C

Costituisce titolo di esonero



## Certificato universitario attestante

**Superamento** di uno o più **esami** relativi ad uno o più insegnamenti specifici di un corso di laurea **nei cui programmi** siano **presenti** i **contenuti** previsti in questo Accordo

### Partecipazione a:

1. corso di specializzazione;
  2. corso di perfezionamento;
  3. master
- i cui **contenuti** e le relative **modalità di svolgimento** siano **conformi** ai contenuti di questo Accordo

## 2. Soggetti formatori

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale **potranno** essere individuati, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 in sede di Conferenza Stato Regioni

### Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
  - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - Ministero della salute;
  - Ministero dello sviluppo economico;
  - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
  - Formez;
  - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, **limitatamente allo specifico settore di riferimento**;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

## 2. Soggetti formatori

Nota  
Punto  
lettera l) al  
2,

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e gli organismi paritetici, possono effettuare le attività formative e di aggiornamento:

direttamente

avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione

accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (ex Intesa 20.03.2008)

!!!

## 2. Soggetti formatori

Nota al  
Punto 2,  
lettera l)

**Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale....(art. 2, comma 1, lett. *ee*), d.lgs. n. 81/2008).

Gli stessi criteri devono essere posseduti dalle associazioni datoriali e dei lavoratori

L'Accordo, vista la definizione, ricorda i principali criteri suggeriti da dottrina e giurisprudenza per individuare tali criteri:

Consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.

Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative

Partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro



Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione)

### 3. Requisiti dei docenti

Vedi anche punto 12.1!!



d.i. Min. Lav. e Min. Sal. 6 marzo 2013 CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE  
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(articolo 6, comma 8, lett. *m-bis*), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. )  
Pubblicato in G.U. il 18 marzo 2013  
Entrata in vigore: 18 marzo 2014

#### 4. Organizzazione dei corsi

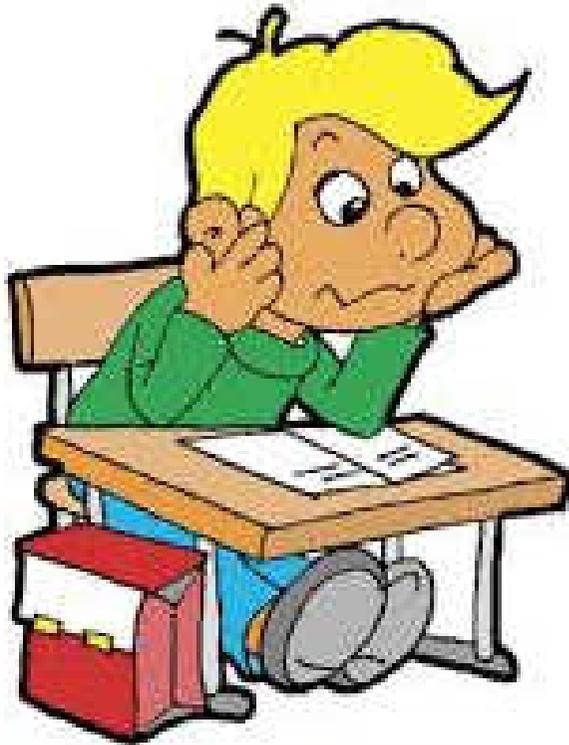


- Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
  - a) indicare il **responsabile del progetto formativo**, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
  - b) indicare i nominativi dei **docenti**;
  - c) ammettere un **numero massimo** di partecipanti ad ogni corso, nel limite di **35 soggetti**;
  - d) tenere il **registro** di presenza dei partecipanti;
  - e) verificare la **frequenza del 90%** delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

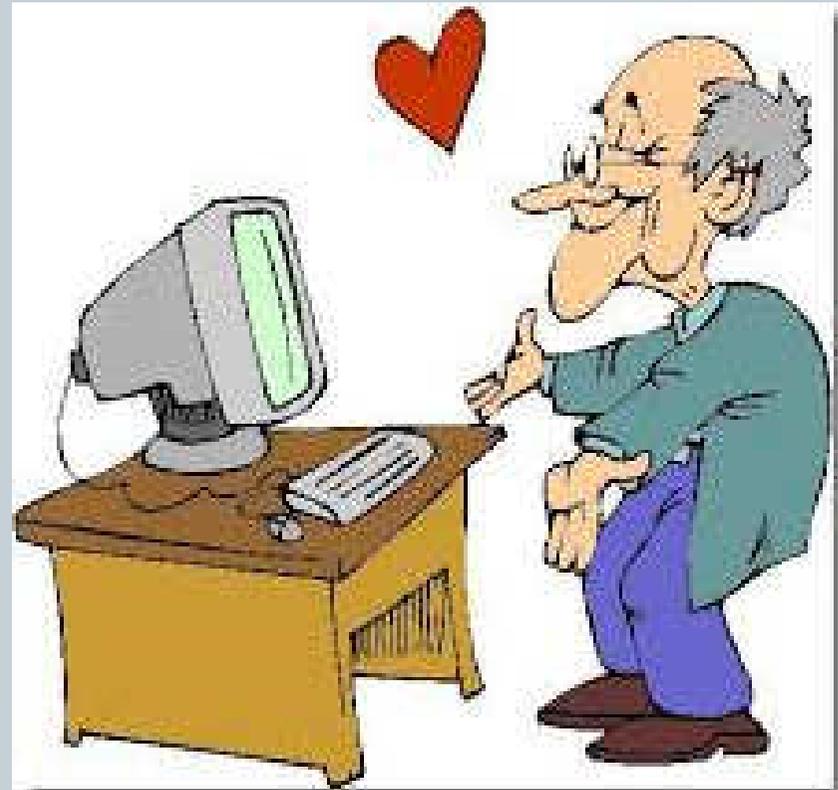
## 5. Metodologia di insegnamento e apprendimento

20

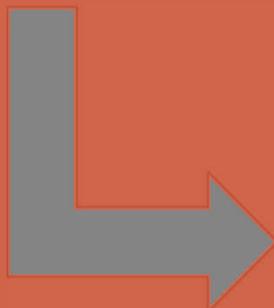
*Allegato IV: aula per ASPP  
RSPP (con particolare riguardo  
per Modulo B)*



*Allegato II: e-Learning per tutti  
i corsi di salute e sicurezza sul  
lavoro*



**Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato in 3 moduli**



**6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo**

## 6.1 Modulo A

# Costituisce il corso base

Propedeutico

Ore 28 + verifica  
di  
apprendimento

E' consentito l'e-Learning  
con le modalità previste  
nell'Allegato II

## 6.1 Modulo A

Deve  
consentire  
a ASPP e  
RSPP

- **di conoscere:**
  - ✓ la **normativa generale e specifica** in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
  - ✓ tutti i **soggetti** del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
  - ✓ le **funzioni** svolte dal **sistema istituzionale pubblico** e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - ✓ i **principali rischi** trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le **misure** di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
  - ✓ gli **obblighi di informazione, formazione e addestramento** nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  - ✓ i **concetti** di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
  - ✓ gli elementi **metodologici** per la **valutazione del rischio**.

## 6.1 Modulo A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

8 ore

UNITÀ DIDATTICA A1	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<b>Presentazione e apertura del corso</b>	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
<b>L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008</b>	Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
<b>Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento</b>	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa. La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.. Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio. Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.
<b>Il sistema istituzionale della prevenzione</b>	Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione.	Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.
<b>Il sistema di vigilanza e assistenza</b>	Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione.	Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria. Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.

## 6.1 Modulo A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

4 ore

UNITÀ DIDATTICA A2	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p><b>I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008</b></p>	<p>Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.</p>	<p><b>Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• datore di lavoro, dirigenti e preposti;</li> <li>• responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP;</li> <li>• medico competente;</li> <li>• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito;</li> <li>• addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;</li> <li>• lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;</li> <li>• lavoratori autonomi;</li> <li>• imprese familiari.</li> </ul>

## 6.1 Modulo A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

8 ore

UNITÀ DIDATTICA A3	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p><b>Il processo di valutazione dei rischi</b></p>	<p>Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.</p> <p>Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi.</p> <p>Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi.</p> <p>Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.</li> <li>• Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</li> <li>• Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni.</li> <li>• Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo.</li> <li>• Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.</li> <li>• Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.</li> <li>• Fasi e attività del processo valutativo.</li> <li>• Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.</li> <li>• Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi.</li> <li>• La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.</li> </ul>

## 6.1 Modulo A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

4 ore

UNITÀ DIDATTICA A4	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi	Conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.</li> <li>• La segnaletica di sicurezza.</li> <li>• I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.</li> </ul>
La gestione delle emergenze	<p>Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso.</p> <p>Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione.</li> <li>• Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.</li> </ul>
La sorveglianza sanitaria	Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.</li> </ul>

## 6.1 Modulo A

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

4 ore

UNITÀ DIDATTICA A5	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p><b>Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione</b></p>	<p>Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. n. 81/2008.</li> <li>• La consultazione aziendale della sicurezza.</li> <li>• Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione.</li> </ul>

## 6.2 Modulo B

Correlato alla natura dei rischi dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative

Come il Modulo A, è necessario sia per RSPD che per ASPP

Il Modulo B comune è propedeutico ai Moduli di specializzazione

La durata dei Corsi non comprende le verifiche di apprendimento.

Modulo B-SP1: h. 12  
(Agricoltura e Pesca)

Modulo B-SP2: h. 16  
(Cave e Costruzioni)

Modulo B comune ed **esaustivo** per tutti i settori produttivi, **ad eccezione** di 4, per i quali il percorso deve essere integrato: h. 48

Modulo B-SP3: h. 12  
(Sanità residenziale)

Modulo B-SP4: h. 16  
(Chimico e Petrolchimico)

## 6.2 Modulo B

Riferimento  
a  
settori  
ATECO  
2007

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria	Durata
<b>Modulo B-SP1</b> Agricoltura-Pesca	<b>A</b> – Agricoltura, Silvicultura e Pesca	12 ore
<b>Modulo B-SP2</b> Cave-Costruzioni	<b>B</b> – Estrazione di minerali da cave e miniere <b>F</b> - Costruzioni	16 ore
<b>Modulo B-SP3</b> Sanità residenziale	<b>Q</b> – Sanità e assistenza sociale ( <b>86.1</b> - Servizi ospedalieri e <b>87</b> - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
<b>Modulo B-SP4</b> Chimico-Petrochimico	<b>C</b> – Attività manifatturiere ( <b>19</b> - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e <b>20</b> -Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

## 6.2 Modulo B

Il Modulo B  
deve  
essere  
**orientato:**

•alla risoluzione di problemi

1°

•alla analisi e alla valutazione dei rischi

2°

•alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio

3°

•all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio

4°

da evitare: la ripetizione di argomenti!

## 6.2 Modulo B

Il Modulo B  
deve  
consentire a  
RSPP/ASPP  
di **acquisire**  
**conoscenze**  
e **abilità** per:

1

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlati;

2

- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;

3

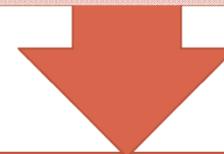
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio;

## 6.2 Modulo B

Le **metodologie** didattiche dovranno avere **carattere operativo** e fortemente **orientate**:

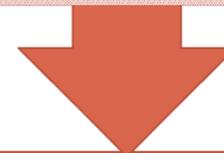
1°

alla risoluzione di problemi



2°

all'analisi e alla valutazione dei rischi

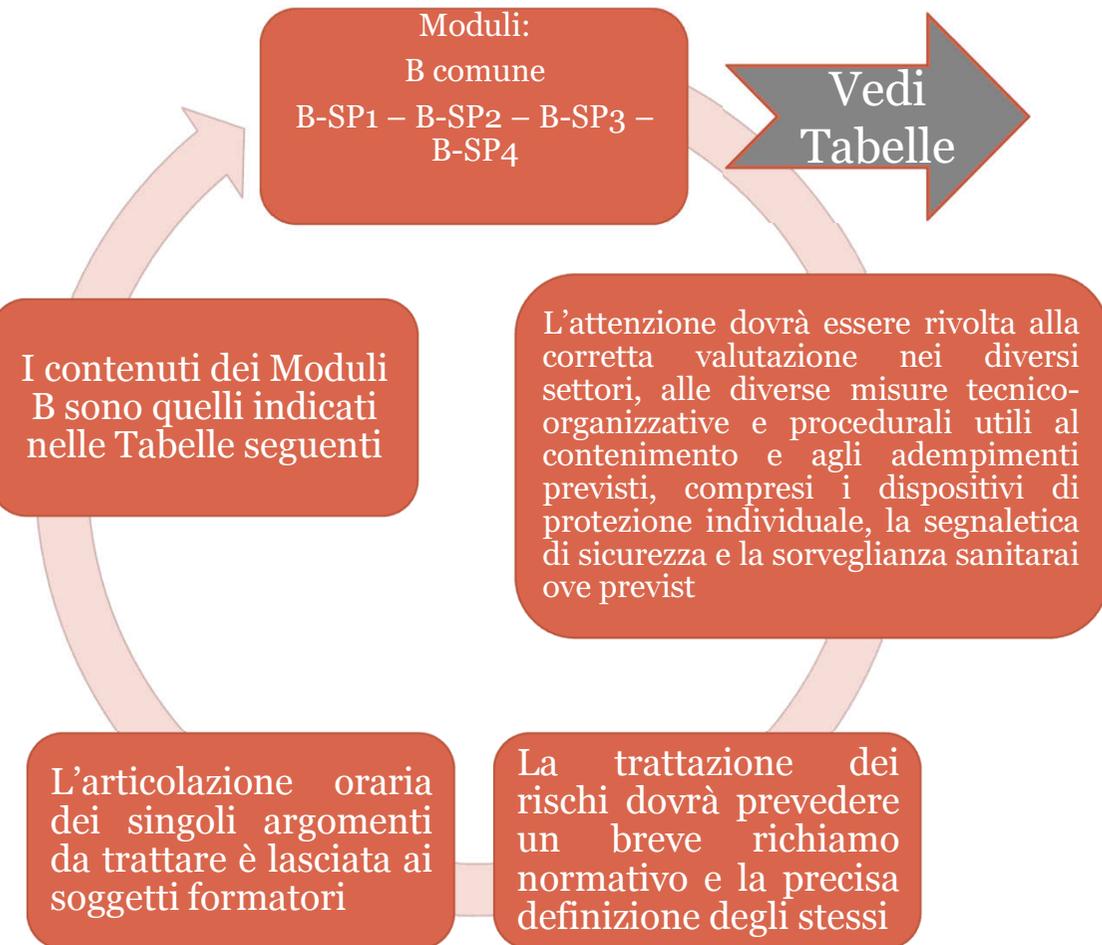


3°

alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione

## 6.2 Modulo B

Per  
tutti i  
moduli



## 6.2 Modulo B *Comune*

48 ore

### Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi

UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	<b>Ambiente e luoghi di lavoro</b>
UD3	<b>Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex</b>
UD4	<b>Rischi infortunistici:</b> Macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico Rischio meccanico Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5	<b>Rischi infortunistici:</b> cadute dall'alto
UD6	<b>Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:</b> Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali
UD7	<b>Rischi di natura psico-sociale:</b> Stress lavoro-correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8	<b>Agenti fisici</b>
UD9	<b>Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto</b>
UD10	<b>Agenti biologici</b>
UD11	<b>Rischi connessi ad attività particolari:</b> Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti <b>Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol</b>
UD12	<b>Organizzazione dei processi produttivi</b>

## 6.2 Modulo B

# SP1

12 ore

### Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico

Dispositivi di protezione individuali

Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca

Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro a bordo

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura

Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazioni nel settore agricolo e ittico

Rischio incendio e gestione dell'emergenza

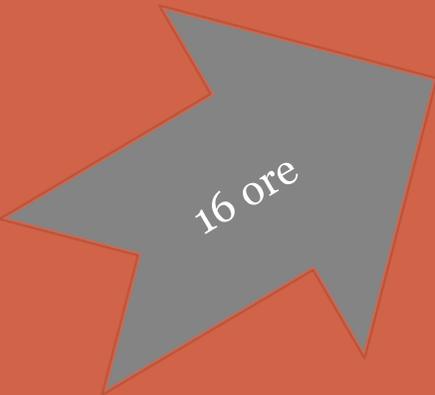
Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo

Movimentazione dei carichi

Atmosfere iperbariche

## 6.2 Modulo B

# SP2



16 ore

### Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B-SP2 Attività Estrattiva- Costruzioni

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri

Il piano operativo di sicurezza (POS)

Cenni sul PSC e PSS

Cave e miniere

Dispositivi di protezione individuali

Cadute dall'alto e opere provvisorie

Lavori di scavo

Impianti elettrici e illuminazione di cantiere

Rischio meccanico: macchine e attrezzature

Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri

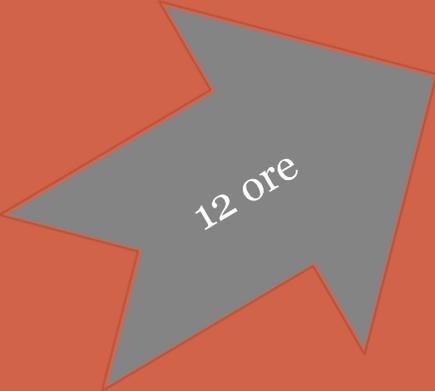
Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni

Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri

Attività su sedi stradali

## 6.2 Modulo B

# SP3



12 ore

### Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B-SP3 Sanità residenziale

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale

Dispositivi di protezione individuali

Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario

Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta)

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario

Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazioni nel settore sanitario

Rischio incendio e gestione dell'emergenza

Le atmosfere iperbariche

Gestione dei rifiuti ospedalieri

Movimentazione dei carichi

## 6.2 Modulo B

# SP4

16 ore

### Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico

Dispositivi di protezione individuali

Normativa CEI per strutture e impianti

Impianti nel settore chimico e petrolchimico

Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico

Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico

Rischi incendi, esplosioni e gestione dell'emergenza

Gestione dei rifiuti

Manutenzione impianti e gestione fornitori

## 6.3 Modulo C

solo per RSPP

24 ore +  
verifiche di  
apprendimento

1

- **progettare** e **gestire** processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura di salute e sicurezza e del benessere organizzativo;

2

- **pianificare**, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;

3

- utilizzare forma di **comunicazione** adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema;

## 6.3 Modulo C

Articolazione  
dei contenuti  
minimi UD C1  
8 ore

Unità didattica C1	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
Ruolo della informazione e della formazione	<p>Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione.</p> <p>Effettuare una ampia panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro.</p> <p>Conoscere le metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica.</p>	<p>Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee). Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro. Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.). Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.). La formazione: il concetto di apprendimento. Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia. Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.</p>

## 6.3 Modulo C

Articolazione  
dei contenuti  
minimi UD  
C2  
8 ore

Unità didattica C2	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Organizzazione e sistemi di gestione</p>	<p>Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative. Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi introdotti. Conoscere i principali elementi di "organizzazione aziendale".</p>	<p>La valutazione del rischio come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• processo di pianificazione della prevenzione;</li> <li>• conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative;</li> <li>• elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati.</li> </ul> <p>Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.). Il processo del miglioramento continuo. Organizzazione e gestione integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001);</li> <li>• procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014);</li> <li>• attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici);</li> <li>• programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.</li> </ul> <p>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007).</p>

## 6.3 Modulo C

Articolazione  
dei contenuti  
minimi UD  
C3  
4 ore

Unità didattica C3	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Il sistema delle relazioni e della comunicazione.</p>	<p>Identificare il sistema di relazioni interno/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione e il flusso comunicativo.            Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza.            Gestire efficacemente la riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l'attuazione delle eventuali decisioni adottate al riguardo.</p>	<p>Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.            Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni.            Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.            Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.            Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.            La rete di comunicazione in azienda.            Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.            Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.            Attività post-riunione.            La percezione individuale dei rischi.</p>
<p>Aspetti sindacali.</p>	<p>Comprendere cosa si intende per relazione sindacale.            Elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza.</p>	<p>Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.            Art. 9 della legge n. 300/1970.            Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.            Criticità e punti di forza.</p>

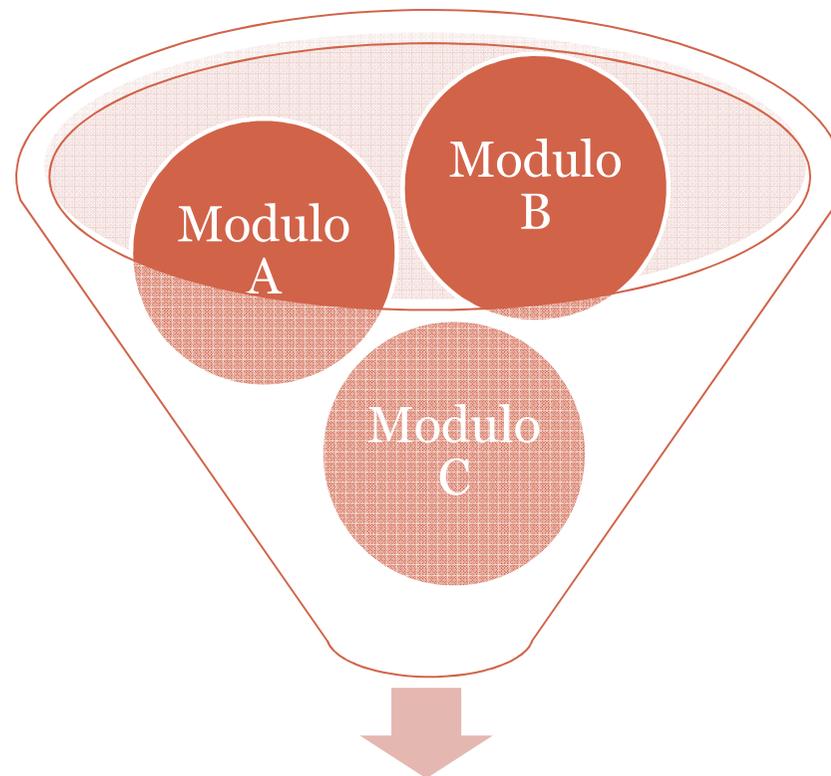
## 6.3 Modulo C

Articolazione  
dei contenuti  
minimi UD  
C4  
4 ore

Unità didattica C4	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p><b>Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato</b></p>	<p>Conoscere gli elementi relativi allo stress da lavoro correlato in funzione del benessere aziendale.</p> <p>Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone.</p>	<p>Cultura della sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi del clima aziendale;</li> <li>• elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone.</li> </ul> <p>Benessere organizzativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto;</li> <li>• fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato.</li> </ul> <p>Team building:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo.</li> </ul>

## 7. Valutazione degli apprendimenti

La predisposizione delle prove è **competenza** dei vari **docenti**, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.



Prove finalizzate a verificare

conoscenza della  
normativa vigente

competenze  
tecnico-professionali

## 7.1 Modulo A

Verifica di  
apprendimento



Test

minimo 30  
domande

somministrabili  
anche in itinere

ciascuna con  
almeno 3 risposte  
alternative

esito positivo:  
almeno il 70%  
delle domande

**eventuale**  
colloquio di  
approfondimento

## 7.2 Modulo B

N.B.: la **prova finale** di tipo **descrittivo** deve essere finalizzata alla **verifica** delle **competenze tecnico professionali** attinenti il ruolo di RSPP e ASPP.



Verifica di apprendimento



Test

minimo 30 domande

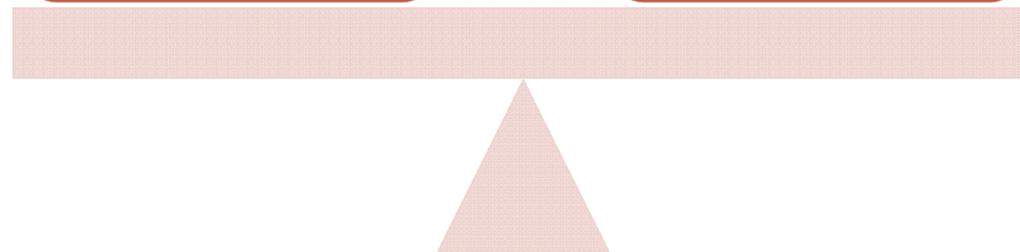
esito positivo: almeno il 70% delle domande

somministrabili anche in itinere

prova finale: risoluzione 5 domande aperte su casi reali o una simulazione

ciascuna con almeno 3 risposte alternative

**eventuale** colloquio di approfondimento



## 7.1 Modulo C

Verifica di  
apprendimento



Test

minimo 30 domande

somministrabili anche in  
itinere

ciascuna con almeno 3  
risposte alternative

esito positivo: almeno il 70%  
delle domande

colloquio individuale di  
approfondimento  
**obbligatorio**

## 7.4 Verbali d'esame

I verbali d'esame, anche su supporto informatico, devono essere **conservati** a cura del **soggetto formatore**.



.....devono  
contenere

dati identificativi del soggetto formatore

dati del corso (tipologia e durata del Modulo)

elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto

tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità

luogo, data ed orario della verifica di apprendimento

sottoscrizione del verbale da parte del/i soggetto/i che ha/hanno proceduto alla verifica dell'apprendimento

## 8 Riconoscimento formazione pregressa

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.



## 8 Riconoscimento formazione pregressa

**Tabella corrispondenza** di per:  
 1. riconoscimento dei crediti formativi;  
 2. ore integrative in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Corso frequentato con le regole dell'Accordo del 26.01.2006	Credito riconosciuto	
	Modulo B comune	Modulo B specialistico
Modulo B1: 36 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B2: 36 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B3: 60 ore	Totale	Credito totale per SP2
Modulo B4: 48 ore	Totale	-
Modulo B5: 68 ore	Totale	Credito totale per SP4
Modulo B6: 24 ore	-	-
Modulo B7: 60 ore	Totale	Credito totale per SP3
Modulo B8: 24 ore	-	-
Modulo B9: 12 ore	-	-

In fase di prima applicazione, e fino al 3 settembre 2021, gli RSPP formati secondo le regole dell'Accordo del 26 gennaio 2006 possono adempiere all'obbligo di aggiornamento mediante la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione.

## 9. Aggiornamento

L'obbligo di aggiornamento si inquadra nella dimensione del *life long learning*



# L'aggiornamento

(preferibilmente distribuito nel quinquennio)

non

deve essere di carattere generale

non

mera riproduzione di argomenti già svolti nei corsi base

deve trattare

→evoluzioni  
→innovazioni  
→applicazioni pratiche  
→approfondimenti

DEL CONTESTO  
PRODUTTIVO E DEI  
RISCHI SPECIFICI DI  
SETTORE

ASPP:  
20 ore nel  
quinquennio

RSPP:  
40 ore nel  
quinquennio

## 9.

**Aggiornamento**

Tutto l'aggiornamento è consentito in modalità *e-Learning* secondo i criteri previsti nell'Allegato II

**Tematiche dell'aggiornamento**

fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo, compresi quelli:

- riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
- collegati allo stress lavoro-correlato,
- riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
- connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi,
- connessi alla specifica tipologia contrattuale con cui viene resa la prestazione di lavoro.

aspetti:

- giuridico-normativi
- tecnico-organizzativi

sistemi di gestione e processi organizzativi

tecniche di comunicazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

## 9. Aggiornamento

Modalità

# registro



è istituito dal soggetto che realizza il corso



# partecipanti



massimo 35 persone



## 9. Aggiornamento

Modalità

L'aggiornamento può essere  
ottemperato anche per mezzo  
della partecipazione a convegni  
o seminari

purché



materie e  
contenuti siano  
coerenti con  
quanto indicato  
in questo punto  
dell'Accordo

per non più del  
50% del monte  
ore globale:  
ASPP 10 ore  
RSPP 20 ore

può essere senza vincolo  
sul numero  
massimo, sia tenuto  
il registro dei  
partecipanti da  
parte del soggetto  
che realizza  
l'iniziativa

## 9. Aggiornamento

Modalità

### Tutti i corsi di aggiornamento



devono essere  
erogati dai soggetti  
formatori indicati  
al punto 2!!!!!!!



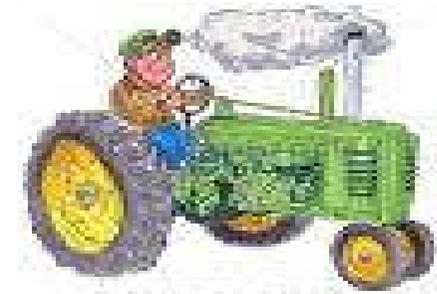
## 9. Aggiornamento

Modalità

Ai fini dell'aggiornamento  
ASPP-RSPP non è valida la  
partecipazione a corsi finalizzati  
all'ottenimento/aggiornamento  
di  
qualifiche speciali



© Can Stock Photo



9.  
Aggiornamento

Modalità

Ai fini dell'aggiornamento  
ASPP-RSPP (fatta salva la deroga transitoria prevista al punto 8  
dell'Accordo) non è valida la  
partecipazione ai:

B-SP<sub>1</sub>

B-SP<sub>2</sub>

Moduli di  
specializzazione

B-SP<sub>3</sub>

B-SP<sub>4</sub>

## 9. Aggiornamento

Modalità

Al contrario, ai fini dell'aggiornamento  
ASPP-RSPP, è valida la  
partecipazione ai corsi per:

Formatore per  
la sicurezza sul  
lavoro (d.i. 6 marzo 2013)

Coordinatore  
per la sicurezza  
(All. XIV d.lgs. n. 81/2008)

Corsi di  
aggiornamento

e viceversa

## 9.1 Modifiche all'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 (formazione CSP e CSE)

60

### Versione **prima** della modifica

- “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti”

### Versione **dopo** la modifica

- “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”

## 10. Decorrenza aggiornamento

**Ferma** restando la **deroga**, fino al 3 settembre 2021, per gli ASPP/RSPP formati ai sensi dell'Accordo 26 gennaio 2006 di cui al **punto 8**, ultimo periodo di questo Accordo

- N.B.: per gli esonerati in possesso dei titoli di studio di cui al punto 1 di questo Accordo

L'aggiornamento

parte dalla conclusione del Modulo B comune

- l'aggiornamento quinquennale decorre

- dal 15.05.2008 ( data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008)
- dalla data di conseguimento della laurea, se successiva al 15.05.2008

ha decorrenza quinquennale

## 10. Decorrenza aggiornamento

•le rispettive norme di riferimento

•le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati

Ferme

restando

la mancata  
frequenza

dei corsi di  
aggiornamento

•non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti

•il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata

## 10. Decorrenza aggiornamento

in ogni  
caso

# Per poter esercitare la propria funzione

ASPP e RSPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio precedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore **NON INFERIORE A QUELLO MINIMO PREVISTO**

{ quinquennio precedente }

## 10. Decorrenza aggiornamento

per altre  
funzioni

# In analogia con quanto previsto per RSPP e ASPP



© Can Stock Photo



qualora la formazione costituisca, a tutti gli effetti, un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, come a titolo esemplificativo: CSP e CSE, addetti al 1° Soccorso, operatori addetti all'uso di attrezzature particolari



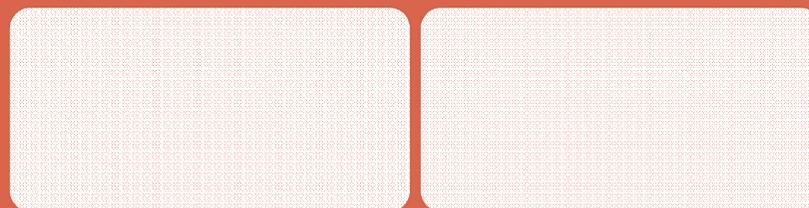
tale funzione non può essere esercitata se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme di riferimento (ad esempio: quinquennio, triennio, ecc.)

## 10. Decorrenza aggiornamento

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo

l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente

potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole



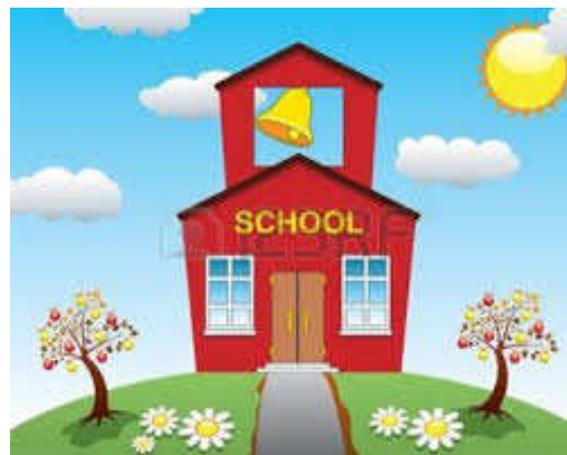
## 11. Attestazioni



anni



# Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori



che provvedono anche alla custodia/archiviazione (anche su supporto informatico) del “Fascicolo del corso”

## 11. Attestazioni

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori



### Attestato

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica tipologia del corso seguito e durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare se si tratta del Modulo Comune o di uno dei moduli di specializzazione);
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del [legale rappresentante del] soggetto formatore;



### Fascicolo del corso

- a) dati anagrafici del partecipante;
- b) registro del corso;

#### Il fascicolo del Corso deve contenere:

- elenco dei partecipanti (con firme)
- nominativo/i e firma/e del/i docente//i
  - contenuti
  - ora di inizio e fine
- documentazione relativa alla verifica di apprendimento

# 12. Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

## Elenco **riepilogativo** delle integrazioni e delle correzioni

12.1	Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12.2	Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione
12.3	Riconoscimento della formazione del medico competente
12.4	Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
12.5	Formazione dei lavoratori somministrati
12.6	Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-Learning per la formazione specifica ex Accordo art. 37, § 3
12.7	E-Learning per la formazione specifica ex Accordo art
12.8	Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
12.9	Modifiche all'Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011
12.10	Modifiche all'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011
12.11	Modifiche all'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012
12.12	Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati

## 12.1 Requisiti dei docenti

In **tutti i corsi** obbligatori di **formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i **docenti** devono essere in **possesso** dei **requisiti** previsti dal **d.i. 6 marzo 2013**, entrato in vigore il 18 marzo 2014

Fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche



Il datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP, può svolgere la formazione di cui all'Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal d.m. 6 marzo 2013

....**esclusivamente**  
**nei riguardi dei propri lavoratori**

## 12.2 Condizioni particolari per la formazione del DL che svolga i compiti del SPP

Se tale condizione viene successivamente e meno, il DL deve integrare la propria formazione

Un DL, la cui attività è inserita, dalla Tabella dell'Allegato II dell'Accordo n. 223 del 21 dicembre 2011, nei macro-settori Ateco a rischio medio/alto, può partecipare al modulo di formazione per rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono attività a rischio basso.

Se, al contrario, la sua attività risulta inserita, nella medesima Tabella, a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per i rischi medio/alti se vi sono lavoratori che svolgono attività appartenenti a tali rischi.

### 12.3 Riconoscimento della formazione del medico competente



Il medico competente, se dipendente del DL, è esonerato dai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008

sia perché già soggetto ad una formazione continua (art. 38, comma 3 d.lgs. n. 81/2008)

sia perché collabora con il DL e con il SPP alla Valutazione dei rischi (art. 25 del d.lgs. n. 81/2008)

## 12.4 Riconoscimento formazione dei P.U e I.P.S.

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi per ASPP e RSPP coloro che, non più in servizio, abbiano svolta attività tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 5 anni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.



## 12.5 Formazione dei lavoratori **somministrati**: sostituzione Nota § 8 Accordo CSR n. 223 del 21 dicembre 2011

73

### Versione **prima** della modifica

*“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che –ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato d.lgs. n. 276/2003- il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore”.*

### Versione **dopo** della modifica

*“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a **carico del somministratore** che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore”.*

**12.6** **Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-Learning per la formazione specifica ex Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, § 3**



## Il mutuo riconoscimento tra Regioni, consiste nella accettazione di:

ulteriori progetti sperimentali in e-Learning

• purché

espressamente e previsti nelle delibere regionali

• con criteri, tempi, modalità

documentati mediante

- estremi dell'atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l'accettazione dei progetti formativi sperimentali
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo specifico

## 12.7 E.lerning per la formazione specifica ex Accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio **basso** (ex art. 37 e Tabella dell'All. II dell'Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011) è consentita la modalità di formazione in e.Learnin



nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II di questo Accordo

purché

# I discenti abbiano:

possibilità di accesso alle tecnologie impiegate

familiarità con l'esercizio del computer

buona conoscenza della lingua utilizzata

Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori di aziende che, a prescindere del settore produttivo, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

In ogni caso, la formazione specifica deve essere riferita all'effettiva mansione svolta così come scaturisce dalla **valutazione dei rischi**: quindi anche nelle azienda a rischio basso è vietato l'e.Learning per tutti quei lavoratori che svolgano mansioni a rischio medio o alto.

## 12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fatti salvi criteri specifici e diversi, nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ammessa la frequenza

di partecipanti **fino a 35 unità**



# L'aggiornamento per:

datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP

dirigenti

preposti

lavoratori

**RLS**

può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.



## 12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: sostituzione della lettera a), del § 1 dell'Accordo n. 223 del 21 dicembre 2011

77

**Versione prima della sostituzione**

**Versione dopo la sostituzione**

“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. ~~In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro~~”.

“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009”.

## 12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nota  
Bene

L'Allegato V contiene una Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione



## 12.9 - 12.10 – 12.11 Enti bilaterali

Per quanto riguarda la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, è stato **eliminato** ogni **riferimento** agli “**enti bilaterali**”, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera *h*) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in particolare, sono stati modificati:

i seguenti  
punti

Accordo n. 223 del 21 dicembre 2011: § 1, lettera *h*), e relativa nota;

Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011: Nota della premessa

Accordo n. 153 del 25 luglio 2012: § “*Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione*”;

Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012: § 1, punto 1.1, lettera *i*);



## 12.11 Modifiche Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012

### 9. Riconoscimento della formazione pregressa

9.1 Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a. corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
- b. corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo;
- c. corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.

## Sostituzione del punto 9.2 dell'Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012: attrezzature di lavoro ex art. 73

~~Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c);~~

Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c);

12.12 Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati



## Mediante Accordo Stato/Regioni

previa consultazioni delle parti sociali

sono stabilite le modalità per il **monitoraggio** dell'applicazione degli Accordi in materia di formazione

con particolare riguardo al

- controllo sul mercato della formazione;
- al rispetto della normativa di riferimento, sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

### 13. Entrata in vigore

L'Accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione

L'Accordo è stato pubblicato nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2016



Entra in vigore il 3 settembre 2016

## 14. Disposizioni transitorie

### In fase di prima applicazione

comunque non oltre  
12 mesi dall'entrata  
in vigore del  
presente Accordo

possono essere avviati  
corsi di formazione  
ASPP e RSPP

rispettosi  
dell'Accordo  
del 26 gennaio  
2006

## 15. Disposizioni finali

Fatta salva la fase transitoria di 12 mesi prevista al punto 14, alla data di entrata in vigore di questo Accordo sono abrogati:

L'Accordo  
Stato/Regioni n. 2407  
del  
26 gennaio 2006

L'Accordo  
Stato/Regioni n. 2635  
del  
5 ottobre 2006